

ATTO COSTITUTIVO

In data 11\03\2016 presso presso l'abitazione della Sig.ra. Margherita Gamberini in Strada Valacchio Casella 30 in Sovicille (SI) 53018, si sono riuniti per costituire un'associazione sportiva dilettantistica le seguenti persone

1 **Marika Cerretani** nata a Siena il 29\04\1994 - residente in Siena (SI), Strada di Fogliano n. 7 - codice fiscale CRRMRK94D69I726F

2 **Sofia Negri** nata a Milano il 30\05\1990 - residente in Milano (MI), Via Cola di Rienzo n. 2 - codice fiscale NGRSF090E70F205K

3 **Gamberini Margherita** nata a Poggibonsi il 10\07\1987 residente in Sovicille (SI), Strada Valacchio Casella n. 30 - codice fiscale GMBH 87 L50G 752A

4 **Tommaso Negri** nato a Milano il 22\04\1983 residente in Milano (MI), Via Cola di Rienzo n. 2 - codice fiscale NGR MS83D22F205S

5 **Vigni Margherita** nata a Siena il 11\12\1989 residente in Casole D'Elsa (SI), Strada di Maggiano n. 75 - codice fiscale VGNMGH79T51726B

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Margherita Gamberini la quale a sua volta nomina Segretario il Sig. Tommaso Negri. Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio, l'associazione avrà come scopo principale promuovere e organizzare discipline legate alle arti circensi, nonché di promuovere tutte le discipline che possano avere un collegamento sportivo, sociale, culturale, artistico con l'attività stessa.

L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro.

L'associazione ha durata illimitata nel tempo. L'associazione è apartitica e aconfessionale.

Il presidente legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato alla unanimità. Lo Statuto, recependo le recenti disposizioni normative, stabilisce in particolare che l'adesione al sodalizio è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga denominata "**Badabam associazione sportiva dilettantistica**", in breve "Badabam a.s.d." con sede in Sovicille, strada Valacchio Casella n.30 e nominano i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo:

Sig. **Gamberini Margherita** PRESIDENTE che firma per accettazione _____

Sig **Tommaso Negri** VICEPRESIDENTE che firma per accettazione _____

Sig **Marika Cerretani** CONSIGLIERE che firma per accettazione _____

Il Presidente illustra l'opportunità per l'associazione sportiva dilettantistica di affidarsi a uno o più enti di promozione sportiva e o federazioni riconosciute dal coni in considerazione delle finalità promosse dall'ente delle attività dello stesso organizzate con le associazioni affiliate. Da quindi lettura dello statuto della "A.S.D. Badabam" con sede in Sovicille SI Strada Valacchio Casella n.30. Non essendovi altro da

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "BadaBam"

DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

ART. 1)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art 18 della Costituzione e degli art. 36,37 e 38 del Codice Civile è costituita un'associazione che assume la denominazione: "Associazione Sportiva Dilettantistica 'BadaBam' ". Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo

ART. 2)

1. L'Associazione ha sede legale a Sovicille (SI) , Strada Valacchio Casella n. 30 Cap 53018. L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale e anche all'estero. Essa potrà istituire con delibera dell'assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative e operative e sezioni locali. La variazione di sede deliberata dall'Assemblea dei Soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

2. L'Associazione ha durata a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

FINALITA'

ART. 3)

1. L'Associazione non persegue scopi di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e non discrimina in base al sesso, alla religione , alla razza e alle condizioni socio-economiche

2. E' vietato distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre organizzazioni sportive o di volontariato.

3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4)

1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e culturali, artistici e sociali, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

2. L'Associazione si propone di promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate alla danza alla ginnastica e al movimento. Altre discipline che vogliamo promuovere sono: atletica leggera, arrampicata sportiva, sport equestri, turismo equestre, giochi e sport tradizionali, parkour, sport a rotelle, Arti marziali, cheerleading, danza sportiva, ginnastica, orientamento, pesistica, tiro

3. Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'associazione assume, a titolo esemplificativo, i seguenti orientamenti:

- a) Proporre e garantire servizi di assistenza sociale, economica, culturale, sportiva in collaborazione con istituzioni pubbliche, cooperative sociali, associazioni anche attraverso specifiche convenzioni con terzi;
- b) organizzare, gestire e promuovere manifestazioni, spettacoli e incontri sportivi, culturali, artistici e sociali in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività di cui all'art.2;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica delle attività stesse;
- e) costruire, acquistare e gestire immobili, impianti sportivi, ricreativi e culturali, propri o di terzi;
- f) organizzare gruppi per la partecipazione a manifestazioni, concorsi, spettacoli, gite in Italia e all'estero e iniziative a scopo sportivo, culturale e ambientale, artistico e sociale;
- g) organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi, ricreativi e culturali;
- h) gestire punti di ristoro per i soci e attività ricreative con somministrazioni per i soci;
- i) promuovere la collaborazione con altre associazioni delle quali condivide le finalità e con quanti altri si interessano e si impegnano nelle aree di intervento sportivo, ludico, pedagogico e socio-culturale (Scuole, Enti e istituzioni pubbliche e private, associazioni, cooperative, cooperative sociali, gruppi informali ecc.);
- j) aderire ad altre organizzazioni o enti che abbiano finalità compatibili con le proprie e compiere qualunque operazione ritenuta idonea al raggiungimento dello scopo sociale;
- k) realizzare e promuovere attività divulgative ed editoriali (anche mediante internet); produrre, raccogliere e divulgare documentazione e ogni mezzo di comunicazione come libri, pubblicazioni periodiche, video e altri supporti multimediali e quant'altro dovesse risultare utile allo scopo;
- l) operare tramite tutte le attività promosse in questo statuto capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di disagio soggettivo e sociale al fine di migliorarne la salute psichica e fisica;
- m) compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, di natura mobiliare o immobiliare, per scopo di autofinanziamento e senza fini di lucro, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti;
- n) l'associazione si impegna a promuovere iniziative tese a sensibilizzare i soci sui temi del rispetto, salvaguardia e tutela dell'ambiente e degli animali.

4. Le attività promosse all'interno dell'associazione potranno ispirarsi e prendere spunto dalle molteplici discipline delle arti circensi come l'acrobatica a terra e aerea, l'equilibrismo e la manipolazione di oggetti, vista la loro utilità nello sviluppare le capacità motorie di base, necessarie per gli sport promossi dall'associazione.

ART. 5)

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

SOCI

ART. 6)

1. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
- c. La domanda di ammissione di un socio minorenni deve essere presentata da uno dei genitori.

2. Il consiglio direttivo nomina ogni 4 anni un consigliere che prenda visione delle domande di ammissione a socio e ne dichiari l'ammissibilità, il consigliere incaricato relazionerà nel corso dei consigli direttivi l'andamento delle adesioni dei nuovi soci.

Nel caso che il consigliere incaricato ravvisi delle problematiche relativamente all'ammissione di un nuovo socio porterà al consiglio la domanda per una valutazione collegiale.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART.7)

L'associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

- soci fondatori, i soci indicati nell'atto costitutivo;
- soci ordinari, sono i soci ammessi dal Consiglio Direttivo ed in regola con il tesseramento annuale;
- soci minorenni compresi in un età inferiore a 18 anni che ottemperino alle disposizioni dello statuto e del regolamento, che avendone fatto domanda siano stati accettati. Hanno tutti i diritti e i doveri dei soci ordinari ma non hanno diritto di voto nelle assemblee.

ART.8)

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.

La qualifica di socio dà diritto:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne;

La qualifica di socio comporta i seguenti doveri:

- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative;
- al pagamento della quota associativa. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del consiglio direttivo e non potrà essere mai restituita. Le quote ed i

ART. 9)

La qualifica di socio si perde per dimissioni esclusione o decesso Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- che senza giustificato motivo si renda moroso nei confronti del versamento annuale;
- che svolga attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- che in qualunque modo rechi danni morali o materiali all'associazione.

Le deliberazioni prese in materie di recesso decadenza o esclusione devono essere comunicate tramite mail o lettera ai soci destinatari

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART.10)

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. Quote e contributi degli associati;
- b. Quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e persone giuridiche costituite sotto qualsiasi forma;
- d. contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- e. rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- f. contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- g. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore;
- h. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j. da eventuali entrate per servizi prestati e organizzati dall'associazione.

Art. 11)

1. Le quote annuali di adesione all'Associazione, e qualunque altra quota versata per attività istituzionale non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili, né rivalutabili, né trasmissibili.

L'esercizio sociale va dal 1\1 al 31\12 di ogni anno il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'assemblea degli associati. Il il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dalla assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART.13)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea dei Soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;

il Collegio dei Revisori dei Conti (solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge)

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 14) - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali, mail, SMS, avviso telefonico in cui siano riportate tutte le informazioni sopra elencate.

ART 15) - L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario. L'assemblea ordinaria deve:

- a) procedere alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
- c) approvare gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ART. 16) Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, - ordinaria e straordinaria - e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 17) - L'assemblea e' straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo per presenti.

ART 18) - L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea. Il segretario redige il verbale dell'assemblea che verrà firmato dal presidente e dal segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

ART 19) Il Consiglio Direttivo e' l'organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili ivi compreso il presidente che ne è membro di diritto.

In caso di dimissioni di un componente del consiglio direttivo viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può rettificare la nomina. Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione e' fatta attraverso la posta elettronica, SMS, o avviso telefonico. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a. la redazione di programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. la verifica dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. la redazione dei rendiconti economici e finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. la stipula di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. la nomina e revoca di dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale e l'emanazione di ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. le decisioni inerenti l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g. la fissazione dell'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. la redazione e l'approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da

i. ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

ART. 20) Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il presidente e il vice presidente.

Il primo Consiglio Direttivo e le relative cariche di cui sopra, viene nominato nell'atto costitutivo

ART. 21)

1. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

2. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

4. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

5. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 22) - Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall'Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica 4 anni è rieleggibile ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO

ART. 23)

1. L'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione, oltre alla tenuta di altri libri eventualmente previsti dalla normativa civilistica e fiscale. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. I soci avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede.

1. Il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e da questa approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il rendiconto economico e finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività commerciali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 25) - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art. 148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

DEPOSIZIONE FINALE

ART. 26)

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART. 27) Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.